

**MOG PARTE
GENERALE**

CARPENETERIA METALLICA G.T. SRL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni

PARTE GENERALE

Via Lombardia, 18 - 35043 Monselice (PD) Italia

Rev	Data Emissione	Data Approvazione	Descrizione Modifica
00	13.03.23	13.03.23	Prima emissione

SOMMARIO

0. INTRODUZIONE.....	5
0.1 STRUTTURA DEL MODELLO.....	5
0.2 DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI	7
0.3 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	9
0.4 FATTISPECIE DI REATO.....	9
0.5 APPARATO SANZIONATORIO.....	25
0.6 L'ESONERO DA RESPONSABILITA'	28
0.7 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	29
1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' CARPENTERIA GT SRL	30
2. IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO	31
2.1 METODOLOGIA PER LA REDAZIONE DEL MODELLO.....	31
2.2 ANALISI PRELIMINARE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROTOCOLLI ESISTENTI.....	31
2.3 RISK ASSESSMENT	33
3. IL MODELLO.....	36
3.1 FINALITA' DEL MODELLO	36
3.2 DESTINATARI DEL MODELLO.....	37
5.3. APPROVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	37
5.4. RACCORDO CON IL CODICE ETICO.....	38
4. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
4.1 COMPITI.....	39
4.2 POTERI	40
4.3 MEZZI.....	40
4.4 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	41
4.5 COMPOSIZIONE E NOMINA	41
4.6 DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE	42
4.7 REPORTING VERSO IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	43
4.8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L' ODV.....	43
5. CODICE SANZIONATORIO E SISTEMA DISCIPLINARE.....	46
5.1 AZIONI A CARICO DEI DIPENDENTI O DEI DIRIGENTI	46

5.2 MISURE A CARICO DEI TERZI (CONSULENTI E PARTNERS)	47
5.3 PUBBLICAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	47
6. COMUNICAZIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE	47
6.1 PREMESSA.....	47
6.2 COMUNICAZIONE VERSO I DIPENDENTI.....	48
6.3 COMUNICAZIONE VERSO I CLIENTI E COLLABORATORI	48
6.4 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI.....	49

0. INTRODUZIONE

Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. ha ritenuto opportuno dotarsi di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (d'ora in poi "**Modello**") per ottemperare alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e, in termini più generali, per garantire che le sue attività siano svolte nel rispetto dei principi di legalità, eticità e correttezza.

L'adozione del Modello risponde all'esigenza di sensibilizzare la governance, i dipendenti e i collaboratori di Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. in merito alle disposizioni contenute nel Decreto citato e alle relative conseguenze derivanti dal compimento dei reati presupposto della responsabilità amministrativa.

Il Modello, grazie ai protocolli identificati e all'attività di vigilanza istituita, intende, inoltre, dotare la Società di un sistema strutturato di prevenzione dei reati contemplati nella norma.

0.1 STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. è costituito da una "**Parte generale**", una "**Parte speciale**" e dagli allegati sotto elencati, di volta in volta richiamati nel testo del Modello e da considerarsi parte integrante dello stesso;

- **Matrice di Risk Assessment** , ossia la valutazione del rischio di commissione dei cd. reati presupposto
- **Codice Etico**
- **Codice Sanzionatorio**
- **Whistle Blowing Policy**

Nella "Parte generale", dopo un richiamo ai principi del Decreto, è presentata la metodologia utilizzata per sviluppare ed implementare il Modello (capitolo 2). Successivamente sono illustrate le finalità e la natura del Modello, identificati i destinatari e descritte le modalità di intervento e di modifica dello stesso (capitolo 3). Nei capitoli successivi sono descritte le caratteristiche e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e sono introdotti i flussi informativi rivolti all'ODV (capitolo 4). Segue il sistema disciplinare nel caso di eventuali infrazioni dei principi sanciti dal Modello stesso (capitolo 5). Infine, vengono definite le modalità di comunicazione e diffusione del modello, nonché la relativa formazione (capitolo 6).

La "Parte speciale" è stata predisposta con riferimento alle specifiche categorie di reato alle quali Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. è maggiormente esposta, come risulta dalle attività di risk assessment condotte nella Matrice di Risk Assessment.

Tra tutti i "reati presupposto" richiamati dal D. Lgs 231/01, quelli in particolare astrattamente configurabili nell'attività della Società, sulla base delle valutazioni effettuate, sono nello specifico quelli riconducibili alle seguenti categorie:

- INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO E ALL' UNIONE EUROPEA, FRODE INFORMATICA (**art. 24**)
- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (**art. 24 bis**);
- DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (**art. 24 ter**);
- PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE (**art. 25**);
- FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (**art. 25 bis**);
- DELITTI CONTRO L' INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (**art. 25 bis 1**);
- REATI SOCIETARI (**art. 25 ter**);
- DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (**art. 25 quinquies**);
- REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL' IGIENE E DELLA SALUTE DEL LAVORO (**art. 25 septies**);
- REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (**art. 25 octies**);
- DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (**art. 25 octies.1**)
- REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (**art. 25 novies**);
- INDUZIONE E NON RENDERE O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA (**art. 25 decies**);
- REATI AMBIENTALI (**art. 25 undecies**);
- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (**art. 25 duodecies**);
- RAZZISMO E XENOFOBIA (**art. 25 terdecies**);
- REATI TRIBUTARI (**art. 25 quinquiesdecies**);
- CONTRABBANDO (**art. 25 sexiesdecies**);
- REATI TRANSNAZIONALI

Nella "Parte speciale", per ogni reato sopra indicato, sono evidenziati:

- i processi e le attività di Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. che presentano un livello di esposizione al rischio di commissione dei suddetti reati (c.d. "attività sensibili");
- i principi generali di comportamento e principi procedurali (o "protocolli") applicabili nella realizzazione delle attività sensibili;

0.2 DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Preliminare alla lettura del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo è l'indicazione, di seguito riportata, della definizione dei termini usati in prevalenza e delle relative abbreviazioni.

Definizioni

“Società”: si intende la società Carpenteria Metallica G.T. s.r.l.;

“Soggetti Apicali”: si intendono tutti i soggetti che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Carpenteria Metallica G.T. s.r.l., o di eventuali unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale, secondo la previsione normativa di cui all'art. 5 comma 1 lett. a);

“Collaboratori”: gli amministratori, gli organi di controllo, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti e i partner d'affari della società;

“Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria;

“Modello di organizzazione o Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;

“Organi Sociali”: i soci amministratori della società Carpenteria Metallica G.T. s.r.l.

“Organismo di Vigilanza”: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;

“Processi Sensibili”: le attività svolte dalle funzioni aziendali della società che per la loro particolare tipologia possono originare la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;

“Operazione sensibile”: si intende ogni operazione o atto all'interno di un processo sensibile. Può avere natura tecnica, commerciale o finanziaria;

“Tracciabilità”: si intende l'aspetto procedurale che contempla la dimostrazione dello svolgimento di un certo processo decisionale attraverso documenti;

“Destinatari”: si intendono tutti i soggetti ai quali è rivolto il Modello di Organizzazione ovvero Soci, Amministratori, “Responsabili di Funzione” ed altri ruoli funzionali al coordinamento della forza lavoro, nonché

Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Componenti dell'Organismo di Vigilanza, e terzi con rapporti contrattuali continuativi;

“Pubblica Amministrazione”: si intende qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi;

“Stakeholders”: gli amministratori, gli organi di controllo, i dipendenti, i consulenti, i clienti, i fornitori e i partner d'affari della società. In senso allargato sono stakeholders tutti quei singoli gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti dell'attività della società Carpenteria Metallica G.T. s.r.l.

“Reati presupposto”: si intendono i reati per i quali è prevista la responsabilità della società ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

“Whistleblowing policy”: policy adottata dall'organizzazione che definisce le modalità attraverso cui un segnalante interno o esterno alla Società può effettuare, anche in modo anonimo o comunque con garanzia di tutela da azioni di ritorsione nei suoi confronti, una segnalazione di condotte o comportamenti illeciti o illegittimi, commissivi o omissivi, che costituiscono o possano costituire una violazione, o induzione a violazione, del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società e dalle modalità procedurali che regolano i processi aziendali;

- Abbreviazioni –

Nel corpo del presente Modello si possono trovare le seguenti abbreviazioni:

“OdV”: Organismo di Vigilanza della società;

“CdA”: Consiglio di Amministrazione della società;

“D.Lgs 231/2001”: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

“CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla società Carpenteria Metallica G.T. s.r.l.;

“P.A.”: la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;

“P.U.”: Pubblico Ufficiale.

0.3 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stata introdotta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale (formalmente qualificata come responsabilità "amministrativa") degli Enti.

La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l'illecito e che sorge qualora determinati reati, specificatamente indicati nel Decreto, siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in Italia o all'estero, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo (c.d. soggetti apicali);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali.

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Se quindi uno o più dei soggetti sopra citati hanno agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

I destinatari della normativa sono, ai sensi del Decreto, gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. rientra nel campo di applicazione della suddetta normativa.

0.4 FATTISPECIE DI REATO

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede l'elenco dei reati in ordine ai quali può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi da un soggetto posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò per lo più in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti collettivi

Di seguito l'elenco completo dei cd "reati presupposto" richiamati dal D.Lgs 231/ 01, secondo l'ordine di introduzione.

Articolo 24

Nel nucleo originario della Sezione, coincidente con il disposto dell'art. 24, sono compresi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.). Tale articolo risulta integrato dall'aggravante introdotta dal terzo comma con la legge n. 119/2013 che punisce la condotta posta in essere nel caso di furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Per Pubblica Amministrazione si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, ossia l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Per istituzioni pubbliche si intendono, a titolo esemplificativo, le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee.

Per pubblico ufficiale, come disciplinato dall'art. 357 c.p., si intende un soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi.

Per incaricato di pubblico servizio, come disciplinato dall'art. 358 c.p., si intende chi, a qualunque titolo, presta un "pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

E', pertanto, un incaricato di pubblico servizio colui che svolge una 'pubblica attività', non riconducibile ad alcuna delle funzioni sopra descritte e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di Impiegati di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

Articolo 25

L'art. 25 annovera i reati di concussione e corruzione, cosiddetti reati "propri", in quanto si configurano solamente ove il soggetto attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La norma suddivide tali reati in tre categorie in relazione alla gravità delle singole condotte delittuose.

La prima categoria comprende:

- corruzione per l'esercizio di un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) in relazione sia alle ipotesi di corruzione attiva (art. 321 c.p.), sia alle ipotesi di istigazione alla corruzione non accolta (art. 322 c. 1 e 3 c.p.).

La seconda categoria comprende:

- corruzione propria (art. 319 c.p.);
- corruzione semplice in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- incluse anche le ipotesi inerenti il corruttore (art. 321 c.p.) e l'istigazione alla corruzione non accolta (art. 322 c. 2 e 4 c.p.).

La terza categoria comprende:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione propria (art. 319 c.p.) aggravata quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (a norma dell'art. 319-bis c.p.);
- corruzione aggravata in atti giudiziari (art. 319-ter c. 2 c.p.) comprese le ipotesi relative al corruttore;
- induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.).

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente anche ai casi in cui i reati indicati nelle tre categorie sopra descritte siano stati commessi da pubblici impiegati, incaricati di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), membri degli organi delle Comunità europee ovvero da funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Infine, è previsto come reato presupposto il delitto di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.).

Articolo 25-BIS

L'art. 25-bis, introdotto dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del d.l. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro, riguarda i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati e, a seguito della sua modifica dovuta al D. Legge n. 99/2009, anche in strumenti o segni di riconoscimento. I reati ivi elencati e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Articolo 25-TER

Il D. Lgs. N. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, ha aggiunto al D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-ter, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica. Con l'art.25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 sono stati infatti inseriti i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in società non quotate – fatto di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali in società quotate (art. 2622);
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Per una trattazione maggiormente approfondita di tali fattispecie reato si rinvia alla parte speciale "reati societari".

Articolo 25-QUATER

L'art. 25-quater del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo", stipulata a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Rispetto alle altre disposizioni, l'art. 25-quater si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

I reati si realizzano qualora l'ente o una sua struttura organizzativa venga utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di atti terroristici (anche con riferimento all'arruolamento, addestramento o propaganda agli stessi) o di eversione dell'ordine democratico. In particolare, sono da

richiamare, tra le altre, le seguenti fattispecie di reato: associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.).

Articolo 25-QUINQUIES

L'art. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/2001 è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone. La norma non si è limitata a introdurre nel novero dei reati presupposto solamente fattispecie in materia di tratta delle persone, ma ha allargato la prospettiva sanzionatoria ai delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, rubricata "Dei delitti contro la personalità individuale".

L'elenco comprende:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermedizione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

L'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. "reati transnazionali".

L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un "gruppo criminale organizzato", nonché sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. I reati transnazionali disciplinati dalla Legge 146/2006 ed inclusi nell'ambito di responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione, e successive modificazioni);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Articolo 25-SEXIES

L'art. 9 c. 3 legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-sexies che configura una responsabilità amministrativa dell'ente nell'ipotesi di commissione dei delitti di:

- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis T.U.F.);
- manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter T.U.F.).

Il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva comunitaria 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, ha rappresentato lo spunto per rivedere il panorama degli illeciti amministrativi in materia di mercato finanziario.

La repressione degli abusi di mercato è basata su un sistema a "doppio binario", vale a dire: la sanzione penale, di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F. e la sanzione amministrativa di cui agli artt. 187-bis e 187-ter T.U.F.

Art. 25 QUATER.1

L'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine", ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-quater.1 che introduce una nuova figura di reato tra quelli contro l'incolumità individuale, vale a dire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si realizza qualora, in assenza di esigenze terapeutiche, si cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Ciò che rileva, ai fini della configurazione delle fattispecie descritte, è il realizzarsi del cosiddetto "criterio strutturale" che - da leggersi in combinato disposto con i meccanismi di imputazione del reato all'ente di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001- impone che le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili siano state poste in essere nei locali nei quali l'ente svolge la propria attività o comunque che siano stati realizzati con l'ausilio delle strutture materiali o umane a disposizione dell'ente.

Articolo 25-SEPTIES

L'art. 25-septies è stato introdotto dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", anche "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" o "TUSSL"). Il nuovo disposto prevede tre distinte fattispecie di illecito amministrativo dell'ente, ognuna sanzionata con pene diverse, proporzionate alla gravità del fatto, vale a dire:

- omicidio colposo ex art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55 c. 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123;
- omicidio colposo ex art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590 c. 3 c.p.).

A differenza degli altri reati presupposto individuati nel D.Lgs. n. 231/2001, che sono di natura dolosa (e quindi posti in essere volontariamente dal soggetto), i reati considerati nell'art. 25-septies, invece, sono di natura colposa. A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Articolo 25-OCTIES

L'art. 10 della legge n. 146/2006 ai commi 5 e 6 prevedeva la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e di impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) se commessi con carattere di transnazionalità. Successivamente il D. Lgs 21 novembre 2007 n. 231 ha abrogato i suddetti commi (art. 64, comma 1, lett. f) e con l'introduzione dell'art. 25-octies nel D.Lgs. n. 231/2001 (art. 63 D. Lgs. n. 231/2007), tali delitti risultano rilevanti ai fini della responsabilità degli enti anche se commessi su base nazionale.

L'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), entrato in vigore dal 29 dicembre 2007, ha infatti ampliato l'elenco dei reati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, inserendo i delitti in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non solo nell'ambito dei crimini transnazionali ma anche in ambito nazionale.

Nel 2015 è stato introdotto come reato presupposto anche il delitto di "autoriciclaggio" (art. 648 ter-1)

Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 sono quelle disciplinate dal codice penale, e segnatamente:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter 1).

L'ente risponde per tali reati se ad esso ne deriva un interesse o un vantaggio. In considerazione del fatto che i reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter, 648 ter 1 c.p. possono essere commessi da "chiunque", l'interesse o il vantaggio dell'ente, quindi, deve essere valutato in relazione all'attinenza della condotta incriminata con l'attività esercitata dall'ente stesso.

L'inserimento dell'art. 25-octies nell'elenco dei reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 ha lo scopo di proteggere il sistema economico dalle distorsioni che il fenomeno del riciclaggio crea, evitando immissione di denaro e altri proventi derivanti da attività illecite nelle normali attività economiche o finanziarie. Le norme riguardanti la prevenzione da attività di riciclaggio e autoriciclaggio, in particolare, vanno a colpire qualunque forma di reinvestimento di profitti illeciti, qualunque sia il delitto doloso dal quale i capitali illeciti provengono, rimettendoli in circolazione "depurati", in modo da impedire l'identificazione della provenienza illecita.

L'art. 648-ter c.p., invece, consiste nell'utilizzo di capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Articolo 25-OCTIES.1

L'ordinamento giuridico italiano ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 con l'introduzione, il 14 dicembre 2021, del D. Lgs. n. 184 del 2021 recante "attuazione alla Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti". Lo scopo è il contrasto delle frodi e delle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti: si pensi in particolare al noto e sempre più allarmante fenomeno delle azioni a carattere manipolativo riguardanti gli strumenti di pagamento e i flussi monetari digitali come bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc. .

Il D. Lgs. n. 184 ha modificato alcuni alcuni articoli del codice penale, attraverso:

- a) l'ampliamento per integrazione dell'art. 493 ter p. con la conseguente precisazione che la falsificazione punibile riguarda non solo le "carte di credito" ma anche qualsiasi strumento di pagamento lato sensu "digitale" e diverso dal contante;
- b) l'introduzione del nuovo reato di cui all'art. 493 quater c.p., finalizzato alla punizione di chi, in chiave di evidente sfruttamento economico, produce e/o commercializza i sofisticati strumenti e programmi finalizzati a questo tipo di falsificazione;
- c) l'estensione del reato di frode informatica di cui all'art. 640 ter, attraverso la previsione di una ulteriore aggravante nel caso in cui il fatto illecito produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Inoltre il D. Lgs. n. 184, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 25-octies.1 rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie del codice penale.

Nell'art. 25 octes.1 introdotto dal D.Lgs. 184/2021, i reati presupposti richiamati sono:

- "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" di cui all'Art. 493-ter c.p., punita con la sanzione pecuniaria tra 300 e 800 quote nonché con le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2;
- "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" ex Art. 493-quater" c.p. punita con la sanzione pecuniaria sino a 500 quote, nonché le misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2.
- la "Frode informatica" di cui all'Art. 640-ter, già prevista nel decreto 231 nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 24, e prevista nell'ambito del nuovo articolo 25-1 nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale ed è punita con la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Per quanto concerne i reati di cui agli art. 493 c.p. e 640 ter c.p. occorre far presente che, ai fini della responsabilità dell'ente, rilevano esclusivamente nella loro forma aggravata cioè nella ipotesi in cui gli strumenti indicati dalla norma incriminatrice sia utilizzati al fine di realizzare un trasferimento monetario, di valore monetario o di valuta virtuale.

Il secondo comma dell'art. 25-octies 1 invece con la previsione di una clausola di riserva fa rientrare all'interno dell'elenco dei reati presupposto una serie vasta e non analiticamente individuati di delitti.

Salvo che il fatto non costituisca un illecito amministrativo sanzionato più gravemente vengono inseriti come reati presupposto tutti i reati contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, esclusivamente ove il fatto, però, abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il fatto che le tre fattispecie delittuose in oggetto (delle quali l'artt. 493 ter e 494 quater c.p. sono totalmente "nuove" rispetto al corredo dei reati presupposti, mentre la frode informatica ex art. 640 ter invece era già presupposta dall'art. 24) siano state allocate in posizione di immediata contiguità e prosecuzione funzionale all'art. 25 octies, indica che le aree organizzative e i processi di lavoro maggiormente sensibili ed idealmente a "rischio" di commissione degli stessi reati sono quelli afferenti alla prevenzione e al controllo dei flussi patrimoniali e finanziari, da cui scaturisce la consequenziale necessità di attenzionare e predisporre specifici strumenti di salvaguardia nell'ambito delle aree organizzative dell'ente (e processi di lavoro e specifiche funzioni aziendali) che si occupano di gestire, controllare e monitorare gli strumenti di pagamento diversi dal contante.

Articolo 24-BIS

L'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001 è stato introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23

novembre 2001 coerentemente con l'aumento della tipologia di illeciti innescati dall'ineludibile assoggettamento dell'apparato informatico (che ricomprende i sistemi informatici e telematici, nonché i programmi, le informazioni e i dati altrui) all'esercizio dell'attività di impresa.

Il testo della legge ha introdotto nuove fattispecie di reato in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati. Tali nuovi reati presupposto sono:

- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva dei codici d'accesso (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- taluna delle falsità previste nel Capo III, Libro II c.p., se riguardanti un documento informatico pubblico o privato intendendosi per tale qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

L'art. 1 della citata Convenzione di Budapest definisce i concetti di sistema informatico e di dato informatico. Per sistema informatico si intende "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati".

Il concetto di dato informatico è individuato facendo riferimento all'uso, vale a dire: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione".

Articolo 24-TER

La Legge n. 94/2009 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ha introdotto poi l'art. 24-ter, che estende la responsabilità amministrativa d'impresa ai seguenti reati di criminalità organizzata:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

- delitti di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile o a reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 416, c. 6 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva;
- delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis c.p.;
- associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, c. 2, lett. a, n. 5 c.p.p.).

Articolo 25-BIS.1

Il D. L. n. 99/2009 ha introdotto invece l'art. 25 bis 1 ("Delitti contro l'industria ed il commercio"), che estende la responsabilità amministrativa d'impresa ai seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

Articolo 25-NOVIES

Il sopra citato D.L. n. 99/2009 ha introdotto anche l'art. 25 novies, che estende la responsabilità amministrativa d'impresa ad una serie di reati previsti dalla Legge n. 633/41 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio").

Tra gli altri, ricordiamo :

- messa a disposizione del pubblico, mediante immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171 L. 633/41);
- duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (art. 171 bis L. 633/41).

Articolo 25-DECIES

La Legge n. 106/2009 ha introdotto poi un secondo art. 25-decies, che estende la responsabilità amministrativa d'impresa al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, con violenza o minaccia o offerta o promessa di denaro o di altra utilità, di persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (art. 377-bis c.p.).

Articolo 25-UNDECIES

Con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n.121 è stato introdotto nel Decreto l'art 25-undecies che disciplina la normativa sulla tutela penale dell'ambiente. Pertanto, si è previsto l'ampliamento della responsabilità amministrativa degli enti relativamente, tra le alte, alle seguenti fattispecie:

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinques c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività (452 quaterdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- sanzioni penali in ordine agli scarichi di sostanze pericolose (art. 137, commi 2,3,5,11,13 D.Lgs. 152/06);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1,3, 5, 6 primo periodo D.Lgs. 152/06);
- bonifica dei siti (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/06);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/06);
- sanzioni in ordine al superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/06);
- art. 1 commi 1 e 2 L. 150/92 in materia di specie protette elencate nel Regolamento Cee n. 338/97 di consiglio del 9.12.1996;
- art. 2 commi 1 e 2 L. 150/92 in materia di specie protette elencate nel Regolamento Cee n. 338/97 di consiglio del 9.12.1996 ;
- art. 6 comma 4 L. 150/92 sulla detenzione di mammiferi e rettili di specie selvatica;
- art. 3-bis comma 1 L. 150/92 sulle licenze e certificati;
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 comma 6 L. 549/93);
- inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 202/07);
- inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 202/07).

Articolo 25-DUODECIIES

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", a ulteriore conferma del ricorso al meccanismo sanzionatorio di responsabilità amministrativa utilizzato per disincentivare e reprimere comportamenti scorretti nel mercato del lavoro.

I reati da cui sorge la responsabilità dell'ente sono:

- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12 bis, D.lgs 286/1998): tale reato si verifica quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall' art. 22 del D.Lgs. 286/98 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato. Il testo del Decreto Legislativo n. 231/2001 si arricchisce, quindi, dell'articolo 25- duodecies che estende l'applicazione del decreto agli Enti che si sono avvalsi di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto, superando i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 268/1998 "Testo Unico Immigrazione" in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative.
- disposizioni contro le immagrazioni clandestine (art. 12, comma, 3, 3-bis, 3 ter, 5 D.lgs. 286/1998): le fattispecie di cui al comma 3, 3 bis e 3 ter sono ipotesi aggravate rispetto al comma 1, che punisce il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che consiste nella condotta di chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero anche di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Il comma 5, invece, punisce chi, per trarre ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità dello straniero, favorisce la permanenza dello stesso sul territorio dello Stato.

Articolo 25-TERDECIES

Per effetto dell'art. 5 della Legge Europea 2017, recepita dalla L. 161/2017, è stato introdotto l'art. 25-terdecies che amplia il catalogo dei reati presupposto la responsabilità dell'ente annoverando tra questi il delitto di "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" (art. 604 bis c.p.).

Il D. Lgs 21/2018, entrato in vigore il 6/04/2018, ha abrogato espressamente l'art. 3, comma 3 bis l. 654/75 e trasposto la sua disciplina nel codice penale all'art. 604 bis comma ter.

Pertanto, il richiamo contenuto nell'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01 all'abrogato art. 3 comma 3 bis l. 654/75 va ora inteso riferito al nuovo art. 604 bis comma ter che dispone: "[...] si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come

definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”

La norma è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa.

Quella richiamata dall'art. 25 terdecies, da cui deriva la responsabilità dell'ente rappresenta più grave ed autonoma figura di reato rispetto ai commi precedenti: al comma ter, infatti, si punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano concretamente creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla minimizzazione dei fatti storici elencati. Trattasi di reato di pericolo concreto, in cui il giudice deve valutare il pericolo di diffusione delle idee negazioniste.

In relazione a detto reato, a carico dell'Ente è prevista l'applicazione:

- della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (e dunque, all'incirca, da un minimo di € 51.644 ad un massimo di € 1.239.496);
- delle sanzioni interdittive per la durata non inferiore ad un anno: interdizione dall'esercizio delle attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi);
- della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se “l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione [tali] dei delitti”.

Articolo 25-QUATERDECIES

La Legge n. 39 del 3 maggio 2019, dando attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014, ha aggiunto al D.Lgs 231/01 l'art. 25-quaterdecies.

La Convenzione si prefigge di «combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport», ponendosi altresì l'obiettivo di «prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali» e di «promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive» Inoltre, tale nuova previsione risulta pienamente in linea con la Legge n. 401/89, nella quale emergeva con evidenza la necessità di «una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto”.

Si prevedono due reati presupposto:

- il delitto di “frode in competizioni sportive” (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401);
- il delitto di “esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa” (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401).

Articolo 25-QUINQUIESDECIES

Si noti poi che dal 25 dicembre 2019 è in vigore il D.L. 124/2019, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n. 252 del 26-10-2019), convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, che ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-quinquiesdecies, concernete i “reati tributari”.

Si tratta della prima introduzione nel D.Lgs. 231/2001 di reati in materia tributaria e, come si potrà notare il D.L. 124/2019 ha subito, in fase di conversione, rilevanti modifiche quanto al novero dei reati presupposto, il quale è stato ampliato da una a cinque fattispecie.

Dal 30 luglio 2020 è in vigore il D.Lgs. 75/2020 che allarga nuovamente il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell’ente, da una parte completando il progetto di riforma sui reati tributari e dall’altro introducendo novità nei reati contro la pubblica amministrazione e inserendo l’articolo 25-sexiesdecies in materia di contrabbando.

Quella dell’inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 è una vicenda che risale alla c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371), con cui l’Unione europea ha demandato ai legislatori nazionali l’adozione di misure adeguate a contrastare, anche con gli strumenti del diritto penale, le cc.dd. gravi frodi IVA, con ciò dovendo intendersi quelle condotte caratterizzate da frodolenza e transnazionalità che recano un danno agli interessi finanziari dell’Unione Europea non inferiore a euro 10 mln.

La scelta della legislazione nazionale è stata quella di adottare nuove ipotesi di responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 che abbiano a presupposto i reati tributari.

Da segnalare che già dal c.d. Decreto Fiscale (D.L. 124/2019, come convertito con L. 157/2019), il legislatore aveva introdotto un ampio numero di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto con un nuovo art. 25-quinquiesdecies, co. 1, D.Lgs. 231/2001, ben oltrepassando i limiti tracciati dalla Direttiva PIF.

Il Decreto Fiscale ha infatti introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di:

- dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2, co. 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote), all’art. 2, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e all’art. 3 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) D.Lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8, co 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) e all’art. 8, co. 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote), D.Lgs. 74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art. 11 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Con il D.Lgs. 75/2020, oggi, vengono inseriti all’interno dell’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 (comma 1-bis) ulteriori reati presupposto, in particolare:

- dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);

- indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Tali fattispecie di reato potranno condurre ad una responsabilità dell'ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro", in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Per quanto riguarda le novità introdotte con il D.Lgs 75/2020 rispetto ai reati a danno della Pubblica amministrazione le stesse riguardano l'articolo 24 D.Lgs. 231/2001 e in particolare:

- viene aggiunto tra i reati presupposto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- si prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Sempre tra i reati a danno alla PA il D.Lgs. 75/2020 ha inserito:

- i reati di peculato di cui all'art. 314 c.p., primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso) e all'art. 316 (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.

Articolo 25- SEXIESDECIES

Il D.Lgs. 75/2020 allarga i reati presupposto per la responsabilità dell'ente, introducendo nei reati contro la pubblica amministrazione il nuovo art. 25 sexiesdecies rubricato "Contrabbando", che prevede sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

È opportuno tuttavia precisare che, con il D.Lgs. n. 8/2016, i precedenti reati sono stati trasformati in illeciti amministrativi, puniti con la sanzione il cui il minimo edittale è di 5.000,00 Euro, mentre il suo massimo è di 50.000,00 Euro. L'unica fattispecie che non ha subito la depenalizzazione, al momento, è proprio quella aggravata di cui all'art. 295, che prevede, oltre alla pena della multa, anche quella della reclusione da tre a cinque anni,": a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita".

Articolo 25- SEPTIESDECIES e 25-DUODEVICIES

In data 3 marzo 2022, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" (C. 893-B). Tale Legge, in estrema sintesi, opera una riorganizzazione sistematica, nonché un'integrazione all'interno del Codice Penale, delle norme penali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), mediante l'inserimento del titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", e composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies).

Tale modifica al Codice penale ha comportato l'inserimento agli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies di tutta una serie di nuove fattispecie di reato presupposto che vanno esplicitamente a richiamare i nuovi articoli del codice penale summenzionati.

Reatri transnazionali

L'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia se rivestono carattere di transnazionalità.

0.5 APPARATO SANZIONATORIO

Le sanzioni irrogabili all'Ente per gli illeciti amministrativi conseguenti alla commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231 sono riconducibili a:

- **Sanzioni pecuniarie:** (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo e hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. L'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);

- **Sanzioni interdittive,** (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2):

- a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

L'art. 45 del D.Lgs. n. 231/2001, infatti, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2 anche in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Le sanzioni interdittive si applicano nei casi espressamente previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del D.Lgs. n. 231/2001;

- **Pubblicazione della sentenza:** (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice, e mediante affissione all'albo del comune dove l'ente ha sede. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna.

- **Confisca:** del prezzo o del profitto che la società ha tratto dal reato (e sequestro conservativo, in sede cautelare) ex art. 19. Trattasi di una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro"; in merito al significato di "profitto", considerata l'importante incidenza che la confisca può avere sul patrimonio dell'ente, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso orientamenti diversi e oscillanti per la novità del tema con riferimento alla "confisca-sanzione" prevista dal D.Lgs. n. 231/2001. L'art. 53 prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni dell'ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di legge; si applica la procedura prevista dagli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale in tema di sequestro preventivo;

- **Le misure cautelari:** il D.Lgs. n. 231/2001 prevede la possibilità di applicare all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2, anche a titolo di misura cautelare.

Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni.

L'art. 45 indica i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari condizionandone il ricorso alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell'ente così ricalcando la disposizione contenuta nell'art. 273 c. 1 c.p.p. La valutazione dei gravi indizi riferita all'applicabilità delle misure cautelari a norma dell'art. 45 deve tenere conto:

- della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'ente;
- del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto;
- della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

L'art. 45 prevede inoltre che il giudice verifichi la sussistenza delle esigenze cautelari rappresentate dal pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Si tratta di un secondo momento di valutazione in cui il Giudice, sulla base del materiale presentatogli dal Pubblico Ministero, formula una prognosi di *periculum in libertate* (o, come si è meglio specificato in relazione all'ente, *periculum in negozio*) sulla base di elementi fondati e specifici che facciano ritenere concreto tale pericolo.

Quanto ai criteri di scelta delle misure interdittive (art. 46), il legislatore ha utilizzato i principi di:

- proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e alla sanzione che potrà essere irrogata;
- adeguatezza in relazione alle concrete esigenze cautelari;
- gradualità, in modo che la misura adottata sia sempre la meno vessatoria fra quelle sufficienti a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto.

Il procedimento applicativo delle misure cautelari è modellato su quello delineato dal codice di procedura penale, seppure con alcune deroghe. Il Giudice competente a disporre la misura, su richiesta del Pubblico Ministero, è il Giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari. L'ordinanza applicativa è quella prevista dall'art. 292 c.p.p., norma espressamente richiamata nell'art. 45 del D.Lgs. n. 231/2001.

Il Giudice, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, fissa una udienza camerale ad hoc per discutere dell'applicazione della misura; a tale udienza partecipano, oltre al Pubblico Ministero, l'ente e il suo difensore,

i quali, prima dell'udienza, possono accedere alla richiesta del Pubblico Ministero e visionare gli elementi sui quali la stessa si fonda.

0.6 L'ESONERO DA RESPONSABILITA'

L'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 individua i criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa da reato.

La norma prevede tre condizioni in presenza della quali è consentito ricondurre il reato all'ente:

- il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- i soggetti agenti debbono essere persone fisiche poste in posizione apicale o subordinata;
- i soggetti agenti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001).

Ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'ente, ma occorre potere formulare un giudizio di "rimproverabilità" in capo all'ente medesimo.

Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, infatti, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (cosiddetti *soggetti in posizione apicale o apicali*);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cosiddetti *soggetti sottoposti all'altrui direzione*);

I parametri di responsabilità dell'ente sono quindi diversi a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da persone allocate in posizione apicale (vedasi art. 5 c. 1 lett. a) o subordinata.

Alla luce di quanto sopra precisato, l'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Per i reati commessi da soggetti non in posizione apicale l'ente è responsabile solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è esclusa l'omissione degli obblighi di direzione e vigilanza se, prima della commissione del reato, l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Decreto prevede che gli enti, per soddisfare le predette esigenze, possano adottare modelli di organizzazione e di gestione *“sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati”*. In conformità a tale disposizione le società, nella predisposizione del presente Modello, si possono ispirare alle linee guida emanate da Confindustria. Occorre tuttavia ricordare che tali indicazioni rappresentano un semplice quadro di riferimento a cui ogni società può rifarsi ai fini dell'adozione del Modello. Ogni società dovrà, infatti, adeguare le linee guida alla realtà concreta che la caratterizza e, quindi, alle sue dimensioni ed alla specifica attività che svolge, e scegliere di conseguenza le modalità tecniche con cui procedere all'adozione del Modello.

0.7 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. nella redazione del proprio Modello organizzativo si ispira alle “Linee guida per la costruzione dei modelli organizzativi” emanate da Confindustria in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato Decreto.

Confindustria, ha definito le proprie Linee Guida al fine di fornire alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono alle Società di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- l'identificazione dei rischi;
- la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- 1) codice etico;

- 2) sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- 3) procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- 4) poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- 5) sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- 6) comunicazione al personale e sua formazione.

Componenti queste che devono essere informate ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza.

Le Linee Guida di Confindustria sono state trasmesse, prima della loro diffusione, al Ministero della Giustizia e sono state approvate dal Ministero stesso con D.M. del 4.12.2003.

Successivamente, Confindustria ha effettuato aggiornamenti a marzo 2008, a marzo 2014 e a giugno 2021.

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' CARPENTERIA GT SRL

Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. opera dal 2001 nella costruzione di strutture di carpenteria su disegno e specifiche del cliente e nello studio, progettazione e realizzazione di attrezzature per la produzione di diversi manufatti. Realizza prodotti industriali in acciaio, acciaio inox e alluminio: collabora con i principali player produttivi nel settore ferrotranviario; inoltre vanta un solido background anche nei settori cementiero, riciclaggio materiali metallici, fonderie, petrolchimico e della lavorazione metalli.

Il ciclo di produzione standard si compone delle seguenti fasi:

- Identificazione e tracciabilità dei materiali
- Pre-lavorazioni meccaniche dove necessario
- Preparazione, saldatura e controllo dopo saldatura

- Lavorazione meccanica del sottogruppo saldato
- Finitura e preparazione alla fase successiva
- Saldatura dell'assieme finale
- Calibratura
- Lavorazione meccanica finale.

L'Azienda dispone di stabilimenti produttivi a Monselice (PD) per un totale di circa 42.000 m², di cui 11.000 m² coperti ed attualmente impiega lavoratori subordinati e di ditte esterne, che operano all'interno dei medesimi spazi produttivi per attività di supporto alla produzione.

La strategia aziendale è volta alla fornitura di manufatti dotati di saldature qualitativamente impeccabili. Allo scopo di garantire un così elevato standard qualitativo Carpenteria Metallica G.T. è certificata secondo lo standard ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 3834-2 "Processi di fabbricazione mediante saldatura", UNI EN 15085-2 CL1 "Processi di fabbricazione rotabile ferroviario", UNI EN 1090-2 EXC3 "Componenti strutturali in acciaio" ed opera con un rigoroso Sistema di Gestione della Qualità aziendale e della produzione dei manufatti di carpenteria.

L'Azienda dispone di qualifiche di procedimento e di saldatori certificati da IIS per i procedimenti MIG, MAG, TIG per acciai al carbonio, inox e leghe di alluminio.

2. IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO

2.1 METODOLOGIA PER LA REDAZIONE DEL MODELLO

Per la realizzazione e l'implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono previste le seguenti fasi operative:

1. analisi preliminare delle aree di rischio e dei protocolli esistenti;
2. risk assessment per i reati previsti dal Decreto ed eventuale adozione di ulteriori protocolli (action plan);
3. adozione del Codice Etico, del Codice Sanzionatorio, e del Modello organizzativo, di gestione e controllo.

2.2 ANALISI PRELIMINARE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROTOCOLLI ESISTENTI

Al fine di pervenire alla definizione del Modello di Carpenteria Metallica G.T. s.r.l., ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231, sono state prese a riferimento le Linee Guida elaborate da Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia, e si sono affrontate le seguenti fasi:

- analisi della normativa contenuta nel D.Lgs. 231 e successive integrazioni e individuazione di quella ritenuta "applicabile" ai fini del D.Lgs. 231 per la specifica realtà aziendale di Carpenteria Metallica

G.T. s.r.l.;

- individuazione nell'ambito delle diverse aree e funzioni aziendali delle aree di attività "sensibili" e dei comportamenti per i quali è prevista una responsabilità a carico di Carpenteria Metallica G.T. s.r.l.;
- individuazione delle azioni preventive, protocolli e modalità operative e di controllo messe in atto dall'azienda per contenere il rischio di commissione degli stessi reati.

Nell'ambito della fase di analisi preliminare è stata raccolta e analizzata la documentazione aziendale al fine di acquisire informazioni utili alla macrodefinizione delle attività svolte dalla Società e alla delineazione dell'assetto organizzativo vigente. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le informazioni raccolte hanno in particolare riguardato:

- i settori economici ed il contesto in cui la Società opera;
- le modalità di conduzione del business;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni;
- i casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato;
- il quadro regolamentare e procedurale interno;
- certificazioni volontarie in possesso dell'organizzazione;
- ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Società e del sistema organizzativo.

A tale riguardo, si è proceduto ad analizzare:

- il manuale del sistema di gestione per la qualità e la principale documentazione afferente il SGQ
- il mansionario aziendale;
- l'organigramma societario;
- le modalità di controllo esistenti e in fase di implementazione al fine di prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231

Per ciascuna area di attività a rischio, sono quindi state effettuate analisi volte all'approfondimento e ad una migliore contestualizzazione delle attività potenzialmente a rischio di reato, con riferimento a:

- soggetti esterni (es. outsourcer) di cui la Società si avvale nell'esercizio delle attività;
- eventuali deleghe formali di potere e di responsabilità;
- contrattualistica;
- prassi e/o procedure formalizzate e/o attuate dalla Società;

Le attività di analisi e valutazione condotte ai fini del *risk assessment* hanno in particolare riguardato:

- svolgimento di interviste, con i responsabili di processo che operano nelle attività sensibili individuati nell'attività precedente;
- identificazione delle aree sensibili per le varie categorie di reato;
- identificazione delle ipotetiche modalità di commissione dei reati;
- valutazione della rischiosità intrinseca;
- identificazione dei presidi, operanti nell'ambito delle funzioni, in grado di generare una mitigazione dei rischi (controlli attinenti l'area dei poteri e delle procure, controlli attinenti l'organizzazione, controlli relativi alla tracciabilità del processo, altri controlli specifici);
- valutazione dell'efficacia del disegno dei presidi e della loro capacità potenziale di ridurre il rischio intrinseco;
- identificazione delle criticità rispetto a quanto indicato dal Decreto, dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle *best practices* affermatesi in materia;

Le verifiche sono state condotte attraverso un'analisi documentale e l'effettuazione di sopralluoghi presso gli uffici della Società. Le attività sono state svolte con il coinvolgimento diretto della governance aziendale e dei referenti aziendali preposti ai processi fatti oggetto di analisi.

2.3 RISK ASSESSMENT

Al termine delle attività di cui al paragrafo precedente è stata definita una mappatura generale delle attività a rischio commissione reati in cui è riportata l'esposizione al rischio relativa ad ogni attività sensibile (*c.d. ranking*) secondo l'approccio metodologico descritto a seguire.

La "mappatura" delle attività a rischio potenziale di reato ha costituito il punto di partenza per la costruzione del Modello e ne rappresenta una delle componenti fondamentali.

Partendo dai reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, si è valutato per ogni "famiglia" di reati (così come evocati dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs 231/01), mediante ricorso ad una apposita *c.d. "scheda reato"*, le fattispecie di reati previsti dalla normativa, le attività sensibili / a rischio implicate in azienda, le relative funzioni o ruoli aziendali implicati, le azioni preventive/ protocolli in essere per il contenimento del rischio di commissione degli illeciti e una valutazione del rischio residuo *ex post* (" R' ") a valle dell' applicazione dei protocolli / modalità operative in essere.

La valutazione del rischio residuo " R' ", relativo alla responsabilità amministrativa a carico dell'ente per ogni singolo reato, è stata implementata sulla base della consueta relazione per la valutazione del rischio, secondo la quale:

$$R = P \times G, \text{ dove } R = \text{rischio}, P = \text{probabilità di accadimento}, G = \text{gravità (entità del danno)}.$$

Le diverse possibilità assumono valori numerici, definiti a seguire nel dettaglio.

Per quanto specificatamente riguarda i criteri per l'assegnazione della G = GRAVITA' (ENTITÀ DEL DANNO), si è fatto diretto ed esplicito riferimento alle sanzioni previste dal D. lgs. 231/ 01, prendendo a riferimento il valore della MEDIA TRA IL NUMERO MINIMO E MASSIMO DELLE QUOTE ASSEGNATE per ogni singolo reato.

Nello specifico la definizione delle quote ha conglobato le sanzioni di tipo amministrativo (da 100 a 1000 quote) e di tipo interdittivo (la cui periodicità va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 48 - N.B.: al fine del presente computo si computano 48 mesi di sanzione interdittiva anche nei casi in cui D.Lgs 231/01 non prevede espressamente un termine massimo o prevede durata permanente della sanzione) mediante una conversione della MEDIA del NUMERO DI MESI DI SANZIONE INTERDITTIVA in QUOTE AMMINISTRATIVE "VIRTUALI" , ipotizzando l' equivalenza tale per cui 1 MESE SANZ. INTERDITTIVA = 27,77 "QUOTE AMMINISTRATIVE VIRTUALI" (infatti $1000/36 = 27,77$, dove 1000 = MEDIA PIU' ALTA delle QUOTE AMMINISTRATIVE previste dai reati e 36 = MEDIA PIU' ALTA dei MESI di SANZIONE INTERDITTIVA prevista dai vari reati).

Successivamente il valore risultante, per ogni singolo reato considerato, dalla somma tra la media delle quote amministrative e la media della durata della sanzione interdittiva (convertita come sopra detto in "quote amministrative virtuali") è stato ulteriormente convertito nella scala di gravità da 1 a 5 di cui allo specchio a seguire.

<i>modalità di valutazione della GRAVITA' delle SANZIONI previste ex D.lgs. 231/01 per l'ILLECITO</i>		<i>valore scala</i>	<i>livello</i>		
	<i>range MIN secondo SANZIONI</i>	<i>range MAX secondo SANZIONI</i>			
fattore	GRAVITA'	0	300	1	TOLLERABILE
		301	600	2	BASSA
		601	900	3	MEDIA
		901	1200	4	CONSIDEREVOLE
		1201	1500	5	PARTIC. CONSIDEREVOLE

Per quanto specificatamente riguarda i criteri per l'assegnazione della P = PROBABILITA', è stata effettuata una valutazione qualitativa rapportata anch' essa ad una scala da 1 a 5 (vedi specchietto a seguire), tenendo conto in modo particolare dei seguenti criteri;

- a) *l'incidenza economica del volume di affari correlato all' attività/ processo in oggetto*
- b) *la frequenza con cui viene attuata l'attività/ processo che può portare alla commissione dell'illecito*
- c) *fattibilità tecnica di attuazione dell'illecito nel contesto aziendale specifico*
- d) *esistenza di precedenti nell' esperienza aziendale pregressa*
- e) *nessuna procedura e/o documento di registrazione a identificazione dell'attività*

La valutazione del rischio residuo si intende a valle della messa in atto all' interno della organizzazione delle misure di contrasto o di controllo adottate dall'Ente al fine di ridurre, controllare e contrastare la messa in atto dell'illecito, riducendo significativamente la probabilità di attuazione.

modalità di valutazione della PROBABILITA' di COMMISSIONE dell' ILLECITO		valore scala	livello	
fattore	PROBABILITA'	la probabilità viene valutata secondo un valore della scala indicata, tenendo in debita considerazione;	1	REMOTA
		* l'incidenza economica del volume di affari correlato all' attività/ processo in oggetto	2	SCARSA
		* la frequenza con cui viene attuata l'attività/ processo che può portare alla commissione dell'illecito	3	DISCRETA
		* fattibilità tecnica di attuazione dell'illecito nel contesto aziendale specifico	4	ELEVATA
		* esistenza di precedenti nell' esperienza aziendale pregressa	5	MOLTO ELEVATA
	* mancata definizione delle modalità procedurali e/o documento di registrazione a identificazione dell'attività			

Infine considerando la gravità del reato (o gruppi di reati considerati come accorpabili) e la relativa probabilità di accadimento a valle delle misure preventive dell'Ente, è stata prodotta in ogni scheda reato (secondo quanto discriminato dagli articoli del d.lgs 231/01) una valutazione del livello di rischio residuo di esposizione al rischio di commissione secondo la formula ($R = P \times G$).

Si veda lo specchietto di cui a seguire.

PONDERAZIONE DEL RISCHIO ($R = P * G$)

GRAVITA'				
1	2	3	4	5
TOLLERABILE	BASSA	MEDIA	CONSIDEREVOLE	PARTICOLARMENTE CONSIDEREVOLE

PROBABILITA'	REMOTA	1	1	2	3	4	5
	SCARSA	2	2	4	6	8	10
	DISCRETA	3	3	6	9	12	15
	ELEVATA	4	4	8	12	16	20
	MOLTO ELEVATA	5	5	10	15	20	25

COLORE	ENTITA' DEL RISCHIO	range MIN	range MAX
bianco	RISCHIO REMOTO	1	3
verde	RISCHIO BASSO	4	6
giallo	RISCHIO MEDIO	7	9
arancio	RISCHIO ALTO	10	15
rosso	RISCHIO MOLTO ALTO	16	25

L'analisi ha lo scopo principale di valutare il sistema esistente all'interno di Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. e il suo eventuale adeguamento, secondo il criterio della capacità di contrastare efficacemente e/o di ridurre ad un livello accettabile i rischi di commissione dei reati ipotizzati. A tal fine, partendo dalla mappatura delle aree di rischio, si è proceduto a rilevare ed analizzare i vigenti sistemi di organizzazione, gestione e controllo a supporto di ciascun processo/attività critica (organigrammi, poteri e deleghe, statuto, regolamenti, procedure organizzative ed informatiche) al fine di individuare aree di miglioramento rispetto all'esigenza di prevenzione dei comportamenti illeciti ex. Decreto Legislativo 231.

La modalità appena descritta trova evidenza nel documento "**Matrice di Risk Assessment**" e facente parte integrante del Modello stesso.

3. IL MODELLO

3.1 FINALITA' DEL MODELLO

Il Modello intende configurare un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo, *ex ante* ed *ex post*, volto a prevenire ed a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Pertanto, il Modello si propone le seguenti finalità:

- introdurre nella Società principi e regole di comportamento volte a promuovere e valorizzare una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sia a carico dell'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico della Società (responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto);
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. intende attenersi.

3.2 DESTINATARI DEL MODELLO

In base alle indicazioni contenute nel Decreto sono identificati come destinatari principali del Modello, in relazione alla loro capacità di agire e ai poteri riconosciuti:

- soggetti apicali ossia i soci amministratori di Carpenteria Metallica G.T. s.r.l., cioè quei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o in caso di una sua unità organizzativa qualora dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i soggetti che esercitano di fatto la gestione e il controllo sulla stessa;
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali;
- soggetti terzi alla società, diversi da quelli individuati nei punti precedenti, nell'ambito delle relazioni di lavoro e/o d'affari instaurate con la società.

5.3. APPROVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente, è rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvare e recepire il Modello mediante apposita delibera, nonché di approvare le eventuali modifiche e aggiornamenti dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, con specifica delibera, potrà aggiornare il Modello in funzione dell'evoluzione della struttura e delle procedure aziendali, delle eventuali modifiche normative e qualora ritenga lo stesso non più adeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'Organismo di Vigilanza potrà suggerire apposite modifiche e/o integrazioni per mezzo di comunicazione formale.

Saranno sottoposte all'approvazione da parte del CDA le eventuali modifiche/aggiornamenti /implementazioni del Modello di Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modifiche dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

Non saranno considerate modifiche sostanziali, e come tali non saranno sottoposte all'approvazione da parte del CDA, tutte le variazioni di carattere meramente formale e stilistico, nonché le variazioni che recepiscano cambiamenti organizzativi e/o adeguamenti procedurali che non esponano l'azienda a nuovi o ulteriori rischi.

5.4. RACCORDO CON IL CODICE ETICO

Il Codice Etico è un documento ufficiale adottato dal CDA, contenente l'enunciazione dei principi aziendali e delle regole di condotta che devono essere seguiti nello svolgimento dell'attività d'impresa.

Il Codice Etico individua, altresì, le misure che la Società adotta sotto un profilo etico-comportamentale, al fine di adeguare la propria struttura ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001. Pertanto, i principi contenuti nel Codice Etico si estendono al Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui agli art. 6 e 7 del citato decreto e ne diventano parte integrante.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 del decreto prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità amministrativa se l'organo dirigente, prima della commissione del reato, ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un "organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo".

L'affidamento di detti compiti all'Organismo di Vigilanza e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità.

4.1 COMPITI

All'Organismo di vigilanza, in ottemperanza con quanto espressamente previsto dall'art. 6 del decreto, sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello da parte di coloro che operano in nome e per conto di Carpenteria Metallica G.T. s.r.l.;
- verificare l'adeguatezza del Modello valutando la sua capacità di prevenire la commissione dei reati elencati nei paragrafi precedenti;
- individuare e proporre al CDA gli aggiornamenti e le modifiche del Modello, laddove lo stesso non risulti più idoneo a prevenire i reati presupposto della responsabilità amministrativa;
- redigere il piano annuale delle attività di vigilanza da presentare al CDA;
- attuare le verifiche previste nel piano e svolgere le attività di audit a seguito di segnalazioni provenienti dalle funzioni/aree aziendali, nei casi in cui dalle segnalazioni dovessero emergere dei fondati sospetti circa la commissione dei reati riportati nei paragrafi precedenti e/o ipotesi di violazioni del Modello 231.

L'OdV, inoltre, vigilerà sul rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione con eventuale attivazione del Sistema Disciplinare.

Nell'espletamento di tale attività di vigilanza, particolare attenzione dovrà essere posta dall'OdV su licenziamenti o altre misure (e.g. demansionamenti e trasferimenti) che possano avere natura ritorsiva o discriminatoria nei confronti dei segnalanti. Infine, vigilerà sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti, ovvero che sia sanzionato anche colui che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Sotto l'aspetto più operativo sono affidati all'Organismo di Vigilanza gli incarichi di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato e l'adeguatezza dei controlli individuati nel Modello al fine di adeguarli ai mutamenti della normativa, dell'attività e/o della struttura organizzativa;
- coordinarsi con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso;
- predisporre annualmente un rapporto da presentare al CDA, ove evidenziare le problematiche emerse dalle verifiche svolte ed individuare le azioni correttive da intraprendere;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse obbligatoriamente allo stesso Organismo di Vigilanza;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti o altri soggetti esterni finalizzate a verificare la rispondenza del Modello alle prescrizioni del Decreto legislativo 231/01 curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo adeguato supporto informativo.

4.2 POTERI

Per l'espletamento dei compiti sopra riportati sono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere ad ogni informazione, dato o documento necessario per lo svolgimento delle sue attività di verifica senza necessità di alcun consenso preventivo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy;
- effettuare, anche senza alcun preavviso, tutte le verifiche e le ispezioni che ritiene opportune per l'espletamento dei propri compiti;
- disporre, ove ritenuto opportuno, l'audizione di soggetti interni e/o esterni che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento delle attività aziendali o notizie in merito ad eventuali violazioni del Modello;
- avvalersi nello svolgimento della sua attività del supporto della funzione di consulenti esterni;
- disporre, per l'espletamento del suo mandato, delle risorse finanziarie preventivamente stanziare dal CDA nei casi in cui tali risorse si rendessero necessario per svolgere la sua attività.

4.3 MEZZI

Il presidente del CDA aziendale definisce il compenso dell'OdV e individua eventualmente le risorse umane e finanziarie necessarie all'assolvimento dell'incarico assegnato.

Con riferimento alle risorse finanziarie, l'OdV potrà richiedere al CDA, una dotazione di risorse finanziarie, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti cui è tenuto (ad esempio, consulenze specialistiche, trasferte, etc.). La richiesta potrà essere formulata in sede di predisposizione del piano annuale delle verifiche da svolgere per l'anno seguente oppure nel corso dell'esercizio laddove dovessero manifestarsi esigenze non programmate. Nel caso di utilizzo delle risorse ad esso assegnate, l'OdV dovrà presentare un rendiconto dettagliato in occasione del report annuale all'Organo amministrativo in cui sono riportate le spese sostenute.

Con riferimento alle risorse umane l'OdV potrà avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di consulenti esterni alla società.

4.4 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per poter svolgere efficacemente i compiti ai quali è tenuto, l'Organismo di vigilanza nella sua composizione e nel corso della sua attività deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **autonomia ed indipendenza:** come precisato dalle Linee Guida di Confindustria, la posizione dell'Organismo nell'Ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (ivi compreso l'Organo amministrativo). L'Organismo deve pertanto essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica (la più elevata possibile) con la previsione di riporto al massimo vertice operativo aziendale (nel caso di Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. il presidente del CDA). Al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- **professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere correttamente i compiti suddetti. In particolare, i componenti dell'Organismo devono avere conoscenze specifiche in materia di attività ispettiva, di analisi e valutazione del sistema di controllo interno, di sistemi di risk management e, inoltre, competenze di tipo giuridico. Queste competenze possono essere state acquisite tramite lo svolgimento di incarichi simili in altre società oppure tramite la frequenza di iniziative formative specifiche in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- **continuità di azione:** è necessario che l'attività dell'OdV sia svolta in modo costante e continuo a garanzia di un regolare monitoraggio del funzionamento e dell'osservanza del Modello Organizzativo e del suo aggiornamento. La continuità di azione può essere assicurata attraverso soluzioni organizzative differenti che variano in funzione della composizione dell'OdV. Nel caso della società si prevede che l'OdV nel corso della sua attività si avvalga del supporto di consulenti esterni.

4.5 COMPOSIZIONE E NOMINA

L'organismo di Vigilanza è costituito come organo monocratico o collegiale nominato dal Consiglio d'Amministrazione al momento di approvazione del Modello. L'eventuale scelta della composizione monocratica è giustificata dalla dimensione della società, che può considerarsi un'azienda di "piccole" dimensioni. In ogni caso la nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di motivi di ineleggibilità, per i quali non possono essere nominati:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

4.6 DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE

Il Consiglio di amministrazione aziendale, contestualmente alla nomina, fissa la durata in carica dell'Organismo di Vigilanza, che non potrà essere di durata superiore a tre anni. Alla scadenza, l'OdV resta in carica fino alla nomina del nuovo OdV (*prorogatio*). La cessazione dalla carica di OdV può avvenire per:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte dei soci accomandatari;
- rinuncia dell'OdV formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata ai soci accomandatari.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa previa istruttoria volta ad accertare la sussistenza degli elementi che ne giustificano la revoca. Per giusta causa di revoca s'intende:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda l'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità d'azione;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- l'emissione di una sentenza di condanna a carico della Società, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 ovvero un procedimento penale concluso tramite il cosiddetto "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" anche colposa da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico dell'OdV, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Al di fuori delle predette ipotesi, la cessazione dall'incarico può avvenire:

- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministratore delegato, con un preavviso di almeno tre mesi;
- qualora sopraggiunga una delle cause di ineleggibilità o decadenza sopra indicate.

4.7 REPORTING VERSO IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'Organismo di Vigilanza riferisce, su base annuale ovvero ogni qual volta sia necessario, ai membri del consiglio di Amministrazione circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

La relazione dovrà contenere:

- una rendicontazione delle attività svolte nel corso del periodo e dei risultati conseguiti, con la segnalazione di eventuali problematiche emerse;
- l'indicazione di eventuali modifiche al Modello che si rendono necessarie per cambiamenti organizzativi, per modifiche nelle modalità operative gestionali, per modifiche nel sistema delle deleghe o per adeguamenti normativi;
- l'indicazione di eventuali azioni di miglioramento.

L'Organismo di vigilanza predispone un piano annuale di verifiche che dovrà essere comunicato ai membri del consiglio di Amministrazione.

4.8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L' ODV

L'obbligo di informazione all'OdV di cui all'art. 6 comma 2, lettera d) del D.lgs. 231 è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato da parte degli organi societari, dai Responsabili di funzione, dai Dipendenti mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01.

Le informazioni fornite all'OdV mirano a consentirgli di migliorare le attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'OdV non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso al suo prudente apprezzamento di stabilire in quali casi attivarsi.

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a portare a conoscenza dell'OdV, qualunque tipo di informazione, sia nei casi previsti dal Modello, sia in ogni altro caso in cui l'informazione, anche proveniente da terzi, possa avere attinenza con l'attuazione del Modello.

Le Funzioni aziendali sono tenute all'individuazione e alla trasmissione all'OdV di tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della propria funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Tali flussi hanno ad oggetto situazioni di criticità effettiva o potenziale con riferimento ai reati contenuti nel D. Lgs. 231/2001 e al relativo Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché eventi inerenti al Sistema organizzativo ed al Sistema di controllo.

I flussi informativi di carattere generale, in senso lato, comprendono:

- la segnalazione della commissione dei reati individuati nel Modello da parte di un soggetto apicale o di un sottoposto, di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni o a seguito di indicazioni provenienti anche da terzi;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti di Amministratori, Sindaci, Dirigenti, dipendenti o collaboratori esterni, per i reati di cui al Decreto;
- comunicazione di avvio di procedimenti giudiziari o stragiudiziali nei confronti della organizzazione da parte utenti dei servizi, committenti o altri soggetti esterni, nonché di soci, dipendenti o collaboratori interni.
- verbali di ispezioni da parte di enti preposti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: NAS - Azienda Sanitaria - Ispettorato del lavoro - Agenzia delle Entrate - Vigili del Fuoco – SPISAL
- le eventuali significative carenze delle procedure vigenti che disciplinano attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- la segnalazione di comportamenti o “pratiche” significativamente in contrasto con quanto previsto dal Modello, comprese le violazioni del Codice Etico; quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo;
 - comportamenti non corretti nei confronti della pubblica amministrazione;
 - comportamenti non corretti nei confronti di utenti;
 - comportamenti non corretti nei rapporti di lavoro e tra colleghi;
 - mancato rispetto delle procedure e istruzioni di lavoro;
 - mancato rispetto di attrezzature della organizzazione o di terzi;
 - comportamenti non corretti nell'ambito della sicurezza sul lavoro;
 - comportamenti non corretti relativi alla tutela dei dati (privacy);

- comportamenti non corretti relativi ad attività amministrative, contabili e di rendicontazione.
- elenco di eventuali gare pubbliche e private che l'organizzazione dovesse in caso acquisire
- notizie relative clienti/committenti, partner contrattuali, fornitori, finanziatori concernenti eventuali criticità riferibili alle aree di attenzione previste dal Modello (es. indagini nei confronti di partner commerciali, notizie di stampa).
- notizie relative a erogazioni di finanziamenti pubblici (contributi europei, nazionali regionali, locali) e finanziamenti da parte di enti privati (es. fondazioni).
- cambiamenti organizzativi rilevanti, aggiornamento del sistema dei poteri, delle deleghe e degli incarichi funzionali di vertice.
- eventi connessi a vicende modificative della Società quali fusioni, incorporazioni, acquisizioni o cessioni di ramo d'azienda (artt. da 28 a 33 del D. Lgs. 231/01), operazioni societarie, commerciali, finanziarie straordinarie o ad alto indice di rischio.
- le notizie relative ad eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- le anomalie o atipicità rilevanti riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, nelle aree di attività a rischio che richiedono interfaccia con la Pubblica Amministrazione.
- i report informativi periodici PROGRAMMATI verso l' ODV in merito alle più rilevanti attività sensibili agli illeciti previsti dal D. Lgs 231/01 in capo alle funzioni di Carpenteria Metallica G.T. s.r.l.

Fatta eccezione per i flussi informativi programmati, tutte le altre segnalazioni riconducibili ad eventi estemporanei, devono essere segnalate all' ODV in modo tempestivo e, comunque, **non oltre 10 giorni** dalla data di manifestazione dell'accadimento.

Per quanto riguarda le segnalazioni verso l'OdV da parte di soggetti interni a Carpenteria Metallica G.T. s.r.l., in merito a fatti e circostanze che potrebbero dar luogo alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, ciascun soggetto è tenuto a segnalare all'Organismo di Vigilanza situazioni illegali o in chiara e significativa violazione del Codice Etico o del presente Modello.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede. L'OdV valuterà, a sua discrezionalità e responsabilità, in quali casi attivarsi e svolgere audit o approfondimenti sulle segnalazioni ricevute, nonché in quali situazioni informare degli eventi e fatti il Consiglio di Amministrazione.

Per le segnalazioni verso l'OdV da parte di soggetti terzi, quali partner commerciali, i consulenti, i collaboratori esterni, possono effettuare direttamente all'Organismo di Vigilanza l'eventuale segnalazione delle situazioni

in cui ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Per quanto specificatamente riguarda i canali e le modalità delle segnalazioni, si rimanda alla Whistleblowing Policy adottata da Carpenteria Metallica G.T. s.r.l., trattata estesamente nel capitolo successivo al presente.

5. CODICE SANZIONATORIO E SISTEMA DISCIPLINARE

Il D.Lgs. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal Codice Sanzionatorio adottato da Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Per la puntuale definizione delle azioni volte ad accertare la possibile violazione del Modello da parte di organi apicali, lavoratori o parti terze, le eventuali azioni disciplinari e/o sanzionatorie attuate da Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. in caso di violazione del Codice Etico o del Modello da parte dei destinatari, nonché le modalità del coinvolgimento dell'ODV; si rimanda al **Codice Sanzionatorio**, parte integrante del Modello adottato dall'organizzazione.

5.1 AZIONI A CARICO DEI DIPENDENTI O DEI DIRIGENTI

La violazione delle misure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico, possono costituire, in proporzione alla gravità del fatto e all'entità del danno cagionato alla Società, causa di applicazione di provvedimento disciplinare previsto dalle leggi e dai contratti vigenti, nonché di licenziamento per giusta causa allorché venga meno il rapporto fiduciario.

A ogni notizia di violazione del Modello, così come del Codice Etico, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Qualora sia effettivamente accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva, in caso contrario sarà disposta l'archiviazione dell'azione disciplinare. Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e, quanto ai lavoratori di qualifica non dirigenziale, anche dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari. In particolare, le procedure disciplinari dovranno rispettare il disposto del vigente CCNL in materia disciplinare. In ogni caso è previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni delle regole

che compongono il Modello adottato. Pertanto, ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'OdV.

Come già precisato sopra si rimanda al **Codice Sanzionatorio**, parte integrante del presente Modello, per la precisa, esaustiva e puntuale definizione di quanto richiamato nel presente paragrafo.

5.2 MISURE A CARICO DEI TERZI (CONSULENTI E PARTNERS)

La violazione da parte dei Terzi (Consulenti o Partner esterni, non legati da vincolo di subordinazione con l'Impresa, ma sottoposti per il singolo incarico a controllo e vigilanza da parte dell'Impresa) delle regole di cui al presente Modello costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali che può comportare, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto. A tal proposito nei singoli contratti stipulati di volta in volta con i Terzi dovranno essere istituite clausole ad hoc per disciplinare le conseguenze derivanti dalla violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico. In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento dei danni cagionati alla Società in conseguenza della violazione delle misure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico.

Si rimanda al **Codice Sanzionatorio**, parte integrante del presente Modello, per la precisa, esaustiva e puntuale definizione di quanto richiamato nel presente paragrafo.

5.3 PUBBLICAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare previsto dal Modello Organizzativo deve essere opportunamente pubblicizzato, in modo tale da renderlo conoscibile a chiunque vi sia sottoposto. Per i lavoratori dipendenti dovranno essere rispettate le modalità di pubblicazione previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro vigenti, mediante affissione in luoghi accessibili liberamente ai lavoratori. Per gli altri soggetti saranno individuate, a cura del CDA o dell'Organismo di Vigilanza, specifiche modalità di comunicazione ritenute più adatte alle concrete peculiarità del caso concreto.

6. COMUNICAZIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

6.1 PREMESSA

Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. promuove l'obiettivo di assicurare la corretta e piena conoscenza delle regole di condotta contenute nel Modello da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili. La struttura delle attività di formazione è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

La formazione deve innanzitutto prevedere i seguenti contenuti:

- una parte istituzionale comune per tutti i destinatari avente ad oggetto la normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e reati presupposto), il Modello ed il suo funzionamento;

- una parte speciale in relazione a specifici ambiti operativi, che, avendo quale riferimento la mappatura delle attività sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i protocolli ed i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori.

I contenuti formativi devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni della normativa esterna e del Modello organizzativo, prevedendo nel caso di aggiornamento significativo (es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), le necessarie integrazioni ai supporti formativi assicurando l'obbligatorietà di fruizione degli stessi. Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti e collaboratori di Carpenteria Metallica G.T. s.r.l. per la loro formazione.

6.2 COMUNICAZIONE VERSO I DIPENDENTI

L'adozione del presente Modello è comunicata entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, tramite apposita comunicazione resa disponibile ai collaboratori aziendali, da parte dell'Amministratore delegato.

La comunicazione informa:

- dell'avvenuta approvazione/modifica del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- della possibilità di consultare in versione integrale copia cartacea del Modello presso gli uffici della sede sociale;
- della possibilità di visionare copia elettronica della PARTE GENERALE del Modello pubblicata sul sito web aziendale;
- della possibilità di ottenere chiarimenti in merito ai contenuti del Modello ed alla sua applicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ogni dipendente dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di presa visione del Modello da restituire all'Organismo di Vigilanza. Ai nuovi assunti verrà consegnata copia del Codice Etico ed informativa sull'esistenza del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001.

6.3 COMUNICAZIONE VERSO I CLIENTI E COLLABORATORI

La società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche verso i partner commerciali e i collaboratori esterni attraverso le seguenti modalità:

- pubblicazione sul sito internet aziendale tramite la creazione di specifico percorso, con indicazione dell'adozione del modello;
- inserimento di una dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del testo o in allegato):
 - ✓ di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello;

- ✓ di impegno al pieno rispetto dello stesso, accettando altresì che l'eventuale trasgressione compiuta possa essere, se reiterata, motivo di risoluzione del contratto, oltre che di eventuale risarcimento del danno.

6.4 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Sono definite iniziative di formazione/informazione mirata, in particolare per i dipendenti coinvolti nei processi sensibili, al fine di divulgare e di favorire la comprensione dei principi e dei contenuti del Modello 231 e delle procedure collegate, nonché di aggiornare in ordine a eventuali modifiche intercorse. La formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza e dai Responsabili dei processi a rischio.